

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**Della Federazione Italiana Sport Equestri**  
**Avvocato Bianca Magarò**

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nei confronti di:

**ROSA MARINELLA – Decisione n. 13/15**

\* \* \*

A seguito della relazione del Presidente di Giuria del concorso di Dressage, svoltosi il 18/19/20 Settembre 2015, presso il Nuovo Centro Ippico Cervese ASD, Sig. Luigi Marinoni, veniva segnalata una irregolarità, avvenuta in occasione del CDN B Campionato Regionale Emilia Romagna, relativa alla mancata identificazione del cavallo Begonia A.M. di proprietà di Danilo Palmetti.

La segnalazione era relativa alla circostanza secondo la quale il cavallo in gara di nome BEGONIA A. M., montato da Rosa Marinella, tessera 005164/E, non corrispondeva a quello accreditato nella scheda Fise, 16046P, di proprietà del sig Palmetti Danilo.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, ritenendo sussistere comportamenti irregolari, apriva procedimento nei confronti di Palmetti Danilo, il quale, con nota del 22.10.2015, comunicava la propria estraneità ai fatti, dichiarando di avere consegnato il cavallo alla sigra Rosa Marinella qualche giorno prima del concorso in questione, in prova per l'acquisto dello stesso, e di non essere stato presente al concorso.

A questo punto veniva ritenuta rilevante la posizione della sigra Rosa Marinella, cavaliere identificata dal Sig. Marinoni nel detto concorso, e il GSN investito per competenza, ex art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, fissava la pronuncia del provvedimento per la data del 23.11.2015, concedendo termine a difesa per memorie e documenti entro due giorni prima della decisione.

Successivamente alla tempestiva comunicazione del provvedimento da parte della Segreteria, non perveniva alcuna deduzione da parte della interessata.

\*\*\*

Da quanto esposto nella relazione del Presidente Marinoni e documentato attraverso la acquisizione della scheda del cavallo e delle foto inviate e allegate dal Presidente si è potuto acclarare che si sia verificata una irregolarità nei documenti del cavallo e nella sua conseguente identificazione.

L'art 28 del Regolamento Manifestazioni di Dressage prevede che, nella ipotesi della verifica di << *qualunque irregolarità* >>, riguardante i documenti e l'origine del cavallo, si dia luogo alla squalifica del cavallo e/o del concorrente da tutte le prove del concorso, nonché il deferimento del concorrente medesimo e/o del responsabile del cavallo stesso alla Commissione di Disciplina competente.

Nel caso in esame la sigra Rosa Marinella non ha fatto pervenire alcuna nota in merito al procedimento in essere, pertanto questo GSN, in ossequio alla norma richiamata, e in base a quanto dichiarato nella relazione del Presidente Marinoni, il quale, nella immediatezza, ha potuto constatare sia che il cavallo non avesse al seguito il passaporto e fosse sprovvisto di microchip, sia che non corrispondesse visivamente alla descrizione contenuta nella scheda, come da foto allegate, non può che rilevare gli estremi della frode posta in essere.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice Sportivo Nazionale irroga alla tesserata **ROSA MARINELLA** tessera 005164/E **la squalifica da tutte le prove del concorso ippico** citato (CDN B Campionato Regionale Emilia Romagna) e dispone altresì la **squalifica del cavallo BEGONIA A.M.** iscrizione Fise 16046P (Unire 128729) **da tutte le prove del concorso ippico** citato (CDN B Campionato Regionale Emilia Romagna), ai sensi dell'art 28 Regolamento Manifestazioni di Dressage, deferendo contestualmente la sigra ROSA MARINELLA alla Commissione di Disciplina competente,

#### **MANDA**

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento,

Roma, li 23 Novembre 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Bianca Magarò